

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'avv.(omissis), con e-mail pervenuta il (omissis), ha formulato richiesta di parere in ordine alla possibilità di svolgere l'attività professionale nella stessa sede di uno studio di consulenza multidisciplinare, costituito nella forma di s.r.l. con la quale collabora, società che, oltre ai locali, fornisce all'avvocato altri servizi (telefono, fax, sala riunioni) in condivisione.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, sulla base della nota dell'avv. Vincenzo Alberto Pennisi,

Osserva

- L'**art. 21**, comma 1°, della **L.P. (L 247/12)** impone all'avvocato iscritto all'Albo di esercitare la professione *"in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente"*;
- affinché ricorra l'esercizio conforme alle dette modalità, l'avvocato deve - tra l'altro - avere *"l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati"* (**art. 2, comma 2°, lett. b, D.M. 25 febbraio 2016, n. 47** - Regolamento per l'accertamento dell'esercizio della professione forense);
- all'evidente scopo di non gravare oltremisura i professionisti neo iscritti, il citato Regolamento prevede che, per i primi cinque anni dall'iscrizione all'Albo, nessuna verifica sia svolta sulla **effettività, continuità, abitudine e prevalenza professionale**;
- conseguentemente, per ciò che qui interessa, nulla osta che l'avvocato utilizzi locali o un'utenza telefonica a sé non intestati, purché tuttavia l'esercizio professionale forense avvenga nell'ambito di uno studio legale o di un'associazione tra avvocati, anche multidisciplinare a mente dell'art. 4, comma 2, della L.P., come regolamentata dal D.M. 4 febbraio 2016, n. 23;
- diversamente, nella fattispecie prospettata dall'istante, ove l'avvocato esercita l'attività ed ha il proprio recapito professionale in un locale all'interno della sede di una s.r.l., non ha un numero telefonico dedicato, ma fa uso di quella della società commerciale, seppure con un proprio interno, si crea un'indebita commistione di interessi tra la società di consulenza e l'avvocato, tale da compromettere il decoro e l'immagine della professione forense;
- la giurisprudenza deontologica (C.N.F. sentenze nn. 137/2008, 21/2010, 170/2012, 46/2014; Cass. SS.UU., sentenze nn. 309/2005, 26007/2008, 14374/2012), sul punto, ha reputato sussistere l'illecito, di pericolo e non di danno, di **accaparramento di clientela (art. 37 C.D.F.)**, nel caso di **"condivisione"** di locali e linee telefoniche tra studio dell'avvocato e società, associazioni di categoria, agenzie, poiché i terzi che si rivolgono a queste ultime, *"quand'anche non interessati nell'immediato a prestazioni"*

legali, potrebbero in futuro divenire clienti dello studio proprio in virtù dell'occasionale contatto iniziale" (C.N.F. parere n. 17/2011);

Ritiene

pertanto che l'istante debba conformarsi alle disposizioni, anche deontologiche, sopra richiamate.

Parole/frasi chiave:

*art. 2; art. 21; art. 37; **esercizio della professione forense; effettività, continuità, abitualità e prevalenza; divieto di accaparramento di clientela; condivisione di locali e linee telefoniche***